REGOLAMENTO (CEE) N. 1115/83 DELLA COMMISSIONE

del 6 maggio 1983

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3606/82 per quanto concerne gli importi espressi in ECU

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (2), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3379/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo (3), in particolare l'articolo 1,

vista la decisione 82/862/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo (4), in particolare l'articolo 1,

considerando che per tener conto dell'evoluzione monetaria è opportuno modificare gli importi espressi in ECU fissati nel 1981 che figurano agli articoli 6 e 9 del regolamento (CEE) n. 3606/82 della Commissione, del 23 dicembre 1982, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione delle preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti dei paesi in via di sviluppo (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3606/82 è modificato come segue:

1. All'articolo 6, paragrafo 2, l'importo « 1 620 » è sostituito dall'importo « 2 000 ».

2. La nota in calce che si riferisce all'articolo 6 è sostituita dalla seguente:

« In virtù dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2779/78, il controvalore in monete nazionali dell'ECU è il seguente:

1 ECU =	45,6388	franchi belgi/franchi lussemburghesi
	2,35230	marchi tedeschi
	2,57346	fiorini olandesi
	0,549676	lire sterline
	8,23540	corone danesi
	6,65057	franchi francesi
	1 323,87	lire italiane
	0,689841	lire irlandesi
	66,7201	dracme greche

Gli importi in monete nazionali risultanti dalla conversione degli importi in ECU possono essere arrotondati ».

3. All'articolo 9, paragrafo 2, gli importi « 105 » e « 325 » sono sostituiti dagli importi « 140 » e « 400 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1983.

(1) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 92.
(3) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 174.
(4) GU n. L 363 del 23. 12. 1982, pag. 213.
(5) GU n. L 377 del 31. 12. 1982, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione